

J.E.K

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 2 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

28 APR. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 208 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav.- Ricorso UIL e altri C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Ventotto del mese di Aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |  |  |                |
|--|--|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE   | - Presidente                                     | _____          |
| <del>2) rag. Giovanni MASTROCINQUE</del><br><u>Dr. Pietro GIALONARDO</u> | <del>- Vice Presidente</del><br><u>ASSESSORE</u> | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO   | - Assessore                                      | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE  | - Assessore                                      | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI   | - Assessore                                      | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA   | - Assessore                                      | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA   | - Assessore                                      | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA   | - Assessore                                      | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore                                      | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannelle

## LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 07/04/06 la UIL e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per ritenuta condotta anti sindacale. Ex art. 28 L.300/70;

**Con** determina n. 317/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;


**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificato il 7/4/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 317/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.317/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con ricorso notificato il 7/4/06;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 315 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

2 MAG. 2006

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 9 MAG. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Fl. Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 MAG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 19 MAG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione 3h2p\*  
Confessione Califfi h. 5.06

il \_\_\_\_\_ prot. n. ES-315  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 23.5.06  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0011540  
Data 10/04/2006  
N. 300 UIL-CISL  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Avv. CATALANO

STUDIO LEGALE  
AVV. ALDO SETTEMBRINI

Viale degli Atlantici n. 65 - 82100 BENEVENTO  
Tel. e fax 0824316163


COPIA

Provinciale

1/06/06

TRIBUNALE di BENEVENTO - SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 28 L. 20.5.1970 n. 300



Legale  
Presidente  
R. Sone Alusi  
Ass. Valentin

MANDATO AD LITES

Avv. Aldo Settembrini  
Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare e transigere, con preventiva ratifica del Vostro operato. Il presente mandato è, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione e per eventuale riassunzione. Eleggiamo domicilio presso il Vostro studio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65.

la U.I.L. - Federazione Poteri Locali - Segreteria Provinciale di Benevento, con sede in Benevento al Corso Dante Alighieri n. 10, in persona del Segretario Prov.le p.t., legale rappr.te, sig. Fioravante Bosco;  
la C.G.I.L. - Funzione Pubblica - Segreteria Provinciale di Benevento, con sede in Benevento alla Via Leonardo Bianchi, in persona del Segretario Prov.le p.t., legale rappr.te, sig. Felice Zinno;  
la C.I.S.L. - Federazione Pubblici Servizi - Segreteria Provinciale di Benevento, con sede in Benevento alla Via Isabella Morra n. 7, in persona del Segretario Prov.le p.t., legale rappr.te, sig. Attilio Petrillo;  
rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Aldo Settembrini presso il cui studio eleggono domicilio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65;

Contro: PROVINCIA di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t. legale rapp.te;


Li Benevento, 24.3.2006

Oggetto: Azione per la repressione di condotta antisindacale.

§ § §

ESPOSIZIONE dei FATTI

1./ I Sindacati U.I.L. - Federazione Poteri Locali, C.G.I.L. - Funzione Pubblica e C.I.S.L. - Federazione Pubblici Servizi sono le Organizzazioni collettive maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, nonché firmatarie del vigente contratto collettivo di categoria (CCNL 2002/2005).



Sono autentiche

Augusto C.

A livello provinciale, le ricorrenti OO.SS. annoverano nelle proprie fila numerosissimi iscritti tra i dipendenti degli Enti Locali, ed in particolare godono di ampio seguito e radicato consenso tra i dipendenti della Provincia di Benevento per le molteplici iniziative di carattere sindacale da sempre portate innanzi nell'interesse dei lavoratori iscritti.

2./ Con delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 13.02.2005, pubblicata all'Albo pretorio in data 14.2.2006, recante quale oggetto "Adeguamento dotazione organica: art. 11 Decreto Legge 10.1.2006 n. 4", l'Amministrazione Provinciale introduceva alcuni adeguamenti alla dotazione organica dell'Ente e, contestualmente, provvedeva alla "implementazione/modifica" del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore presso la Provincia di Benevento.

Pertanto a seguito dell'adozione di tale atto giuntale venivano introdotte variazioni consistenti e sostanziali alla struttura burocratica ed organizzativa dell'Ente mediante la trasformazione dei profili professionali dei posti presi in considerazione, e ciò al fine di dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 4/2006.

Ebbene v'è da evidenziare che la Provincia di Benevento ha proceduto unilateralmente all'adeguamento della dotazione organica dell'Ente e alla modifica del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", omettendo di attivare nei confronti delle Organizzazioni Sindacali ricorrenti la procedura di consultazione preventiva prevista dall'art. 6, co. 1, D. Lgs.vo n. 165/2001.

Difatti, come si ricava agevolmente dal testo della delibera gravata, l'atto giuntale è stato trasmesso alle OO.SS. ricorrenti solo successivamente all'approvazione da parte della Giunta.

In altre parole, il provvedimento giuntale in contestazione, sebbene concernesse materie per le quali è fatto obbligo dalla legge consultare preventivamente le OO.SS., risulta adottato senza tale necessaria ed obbligatoria attività di partecipazione sindacale.

Pertanto la denunciata omissione integra un comportamento apertamente e palesemente antisindacale, in quanto realizza un'evidentissima limitazione e/o impedimento della libertà e dell'attività sindacale della U.I.L.- F.P.L., della G.G.I.L. - F.P. e della C.I.S.L. - F.P.S. (Segreterie Prov.li di Benevento), alla stregua dei seguenti motivi di

## DIRITTO

- I -

### VIOLAZIONE del DIRITTO alla consultazione preventiva ex art. 6 del D.Lgs.vo n. 165\01.

1./A La condotta posta in essere dall'Ente convenuto ha violato la procedura stabilita dall'art. 6, co. 1., D.Lgs.vo n. 165\01, con la conseguenza di vanificare il diritto delle OO.SS. ricorrenti alla preventiva consultazione sindacale con riguardo alla adozione di atti amministrativi volti ad introdurre modifiche e variazioni alla disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e alla dotazione organica dell'Ente.

Il denunciato comportamento dell'amministrazione resistente ha impedito di fatto ai Sindacati non solo di esprimere un proprio specifico parere rispetto

alla materia per cui è causa, ma soprattutto di poter avanzare espressioni di critica e di dissenso con riguardo alle scelte che sono state operate.

In altre parole i soggetti sindacali si sono trovati nell'impossibilità di poter svolgere un penetrante e serio controllo in merito ad un'attività amministrativa incidente sull'organizzazione dell'attività lavorativa all'interno della Provincia di Benevento.

Ebbene l'art. 6, co. 1, del D. Lgs.vo n. 165\01 dispone che <<*Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, (...), previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative (...)>>.*

Sul punto serve evidenziare che alla luce dell'attuale contesto normativo, caratterizzato, in modo particolare, dall'art. 88 del D.Lgs. n. 267/00, T.U.EE.LL., secondo cui all'Ordinamento degli uffici e del personale degli Enti Locali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 29/93 (oggi D.Lgs n. 165/01), la disciplina di cui all'art. 6, co. 1, cit., trova applicazione anche con riferimento alla determinazione dell'organizzazione e disciplina degli uffici, nonché con riguardo alla consistenza e alle variazioni della dotazione organica relative delle amministrazioni locali, nel cui ambito sono inserite le Province.

Orbene dal quadro delineato dalle richiamate norme emerge con tutta evidenza che:

- a) sulle materie relative alla organizzazione e alla disciplina degli uffici, e alla consistenza e variazione delle dotazioni organiche, non vi può essere decisione da parte della P.A. datrice senza preventiva

consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del  
Comparto;

b) un comportamento in senso contrario dell'Amministrazione  
risulterebbe gravemente pregiudizievole delle libertà e dei diritti  
sindacali;

c) finalità dell'art. 6, co. 1, cit., è, evidentemente, quella di porre i  
soggetti sindacali in condizione di valutare, preventivamente, quale  
sia la portata generale e complessiva delle decisioni incidenti sul  
rapporto lavorativo e sull'organizzazione del lavoro all'interno  
dell'amministrazione, oltrechè di consentire loro di discutere e di  
esprimere specifici pareri oppure critiche o dissensi rispetto alle  
decisioni da adottare.

E' innegabile che l'**adeguamento della dotazione organica e la modifica  
del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi** costituiscono  
atti a carattere generale di **riorganizzazione/modificazione della struttura  
burocratica dell'Ente**, che peraltro spiega effetti diretti sul rapporto di  
lavoro dei singoli dipendenti, giacché tale attività amministrativa attiene alle  
scelte e alle modalità organizzative e funzionali degli uffici.

Tomando al caso di specie l'Amministrazione resistente, con delibera di  
Giunta Provinciale n. 96 del 13.2.2006, ha ritenuto di modificare il  
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione  
organica senza consultare preventivamente le OO.SS. ricorrenti, violando in  
tal modo apertamente l'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/01, con la  
conseguenza di **incidere pesantemente e negativamente sull'esercizio dei  
diritti sindacali delle compagini collettive ricorrenti** con riferimento a

materie coinvolgenti interessi collettivi dei dipendenti della Provincia di Benevento.

1./B Per tutto quanto esposto è indubbio che l'Amministrazione resistente, omettendo di adempiere all'obbligo imposto dall'art. 6, co. 1, del T.U.P.I. n. 165/2001, ha posto in essere una chiara e palese condotta antisindacale.

Posto che l'attività del sindacato non si esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a tutti quei casi nei quali la legge o la contrattazione riconosce al sindacato posizioni partecipative, ne deriva che ogniqualvolta il datore di lavoro elude tale prerogativa, rendendo di fatto nullo il ruolo del sindacato nella fase informativa e di consultazione, sussiste la condotta antisindacale.

In giurisprudenza, comunque, è pacifico l'orientamento che afferma la antisindacalità della condotta datoriale in caso di violazione di disposizioni, di legge o contrattuali, che riconoscono al sindacato il diritto di informazione e di consultazione.

*<<L'art. 10 d.lg. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 d.lg. n. 80 del 1998, ha introdotto nel campo della p.a. il diritto all'informazione ed alla consultazione sindacale, come espansione della nozione del diritto alla libertà ed alla attività sindacale, incidendo profondamente sull'esercizio autoritativo e dominante del rapporto di lavoro pubblico, in coerenza con la trasformazione di questo settore, di cui ha eroso i postulati anche attraverso l'inserimento di una più attiva presenza del sindacato>> (Tribunale S.Maria Capua V., 21 dicembre 2001- Federaz. it. medici medicina gen. c. Asl n. 2 Caserta).*

*<<Costituisce condotta antisindacale l'omessa informazione e consultazione da parte dell'azienda ospedaliera delle organizzazioni sindacali in*

occasione di una variazione qualitativa e quantitativa della dotazione organica>> (Tribunale Rovigo, 3 dicembre 1999; Tribunale di Locri, ordinanza 8.01.2002, G.U.L. dott.ssa Palumbo, FIALS-CONFSAL c. A.S.L. n. 9 di Locri).



Infine sulla questione per cui è causa giova richiamare un precedente specifico di Codesto On.le Tribunale, che pronunciandosi su di un caso praticamente analogo a quello per cui si controverte, ha avuto modo di censurare il carattere antisindacale della condotta dell'Ente Locale sul rilievo che quest'ultimo, precedentemente all'adozione della delibera di variazione della dotazione organica, con contestuale modifica del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, non avesse previamente consultato le OO.SS. di categoria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 165/2001.(Trib. di Benevento, Sez. Lavoro, Decreto 5.8.2003, G.U.L. dott. Bucca - U.I.L. Federazione Poteri Locali c. Comunità Montana del Taburno; cfr. ancora : Trib. di Benevento, Sez. Lavoro, Decreto 30.08.2002, G.U.L. dott. De Pietro - CISL/CGIL c. Comunità Montana del Fortore).

1./C Orbene, in linea di principio, l'inadempimento datoriale agli obblighi di consultazione preventiva previsti dalle summenzionate disposizioni imperative, nella misura in cui incide sui diritti del sindacato istante destinati a regolare la propria attività nei rapporti con la controparte, si connota inequivocabilmente dei caratteri dell'antisindacalità, derivandone una obiettiva limitazione della libertà di azione organizzativa delle associazioni sindacali per la svalutazione del ruolo e della funzione tipica e per la lesione dell'immagine e del prestigio del sindacato al cospetto di tutti i lavoratori.

Invero, il mancato rispetto della disciplina collettiva che cadenza l'iter procedimentale dei sistemi di partecipazione, poiché esautora il diritto di informazione e consultazione dei sindacati, incide sulla sfera patrimoniale di questi, intesa in senso civilistico, e quindi anche sul suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione, appunto vulnerati dall'altrui inosservanza delle regole che ne garantiscono l'esercizio (cfr.: Cass. lav. 8.10.1998, n. 9991).

- II -

Sull'INTENZIONALITA' e sull'ATTUALITA' della CONDOTTA ANTISINDACALE.

Quanto alla intenzionalità della condotta, basta osservare che la più recente giurisprudenza esclude la necessità della dimostrazione della intenzionalità della condotta datoriale ai fini della qualificazione della antisindacalità.

Difatti la natura strumentale del diritto di consultazione rispetto all'azione sindacale, in caso di violazione, lede le garanzie considerate dal sistema costituzionale come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro. Lesione che, invero, sussiste per l'adozione del solo comportamento denunciato e della sua idoneità ad ostacolare i diritti del sindacato, a prescindere dall'analisi della sussistenza del dolo o della colpa e, comunque, della cosciente volontà del datore di lavoro di ledere tali diritti.

Sul punto si richiama la Suprema Corte a Sezione Unite (sent. n. 5295 del 12.6.1997), secondo la quale *<<ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno*

sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell'imprenditore>> (cfr.:

Cass. 22.6.1998 n. 6193; id. n. 1600 del 16.2.1998).

Nella specie sussiste anche l'attualità della condotta.

Ed invero, l'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della condotta del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo.

Orbene la Delibera giunta n. 96/2006 è tutt'ora vigente e ridisegna la struttura burocratica dell'Ente senza che a questa riorganizzazione abbiano potuto partecipare ed interloquire le OO.SS. ricorrenti, con conseguente grave e permanente alterazione delle regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione tale da determinare attualmente una restrizione o, peggio ancora, una negazione del ruolo del Sindacato.

§ § §

Tanto premesso, a norma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 413 e ss. cod. proc. civ., le ricorrenti associazioni sindacali

#### **Chiedono**

che il sig. Giudice designato presso il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- A) Previo accertamento della violazione dell'obbligo di consultazione preventiva di cui all'art. 6, co. 1, D.Lgs.vo n. 165/2001, accertare e dichiarare antisindacale la condotta della Provincia di Benevento a

seguito dell'adozione della Delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 13.02.2006;


- B) per l'effetto dichiarare nulla, illegittima, o comunque inefficace l'approvazione dell'adeguamento alla dotazione organica, unitamente alla modifica/implementazione del Regolamento generale degli uffici e dei servizi, così come disposta dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 13.02.2006;
- C) in ogni caso, ordinare alla Provincia di Benevento la cessazione del perdurante comportamento illegittimo e la rimozione dei conseguenti effetti lesivi della libertà e dei diritti dei Sindacati ricorrenti;
- D) condannare l'Amm.ne resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antipatario.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

1. Delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 13.02.2006.
2. Decreto del Tribunale del Lavoro di Benevento - G.U.L. dott. Bucca - del 05.08.2003.
3. CCNL 2002/2005 - Comparto Enti Locali e Regioni (artt. 1-2-3).
4. CCNL 1998/2001 - Comparto Enti Locali e Regioni (artt. 9-10).

Benevento li, 24 marzo 2006

Avv. Aldo Settembrini



Depositato in cancelleria oggi 27-3-06

Il collaboratore di cancelleria 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

Letto il ricorso che precede, lo assegna per la trattazione al Giudice

dott. Dott.ssa Anna Carla Catalano

BH. 04-04-06

Il Presidente del Tribunale 


IL GIUDICE del LAVORO

Dott. Dott.ssa Anna Carla Catalano letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 24.4.06, mandando ai ricorrenti per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto nei termini di legge.

BH. 5-L-06

Il Giudice 

È COPIA CONFERITA ALL'UFFICIO  
IL 27/03/06  
Sottoscrizione  
IL GIUDICE



Relata di notifica

Ad istanza di chi innanzi, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio unico esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

PROVINCIA di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., legale rapp.te, dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza IV Novembre, ivi consegnandone copia a mani dell'impiegato addetto a ricevere gli atti

A MANI DI Giuseppe Rosolone  
IMPIEGATO, IVA ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (23)

*[Handwritten signature]*